

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 21 luglio 2014



LIBERE PROFESSIONI

Sole 24 Ore 21/07/14 P. 1-4 Professioni, in dieci anni iscritti in calo del 30% e più bocciati agli esami Valeria Uva 1

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Corriere Della Sera 21/07/14 P. 11 Effetto incentivi fiscali sulle ristrutturazioni in casa. Balzo del 46% in un anno Andrea Ducci 5

VIA

Sole 24 Ore - Norme E 21/07/14 P. 24 Per la nuova Via progettazione su un solo livello Tributi 6

STP

Italia Oggi Sette 21/07/14 P. 12 Il codice civile ispira le Stp Sandro Cerato 7

Italia Oggi Sette 21/07/14 P. 12 Reddito determinato per cassa 9

APPALTI E OPERE PUBBLICHE

Sole 24 Ore - Norme E 21/07/14 P. 26 Cig e dati sulle varianti fermano ancora i lavori Tributi Alberto Barbiero 10

DEBITO PUBBLICO

Corriere Della Sera 21/07/14 P. 29 Chi vive al di sopra dei propri mezzi Paolo Savona 11

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Corriere Della Sera - 21/07/14 P. 19 Previdenza. Il lato positivo del nuovo welfare privato Corriereconomia Isidoro Trovato 12

AVVOCATI

Repubblica Affari Finanza 21/07/14 P. 31 Gli avvocati chiedono 8 punti di riforma 14

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Sole 24 Ore - Norme E 21/07/14 P. 23 Danni limitati per l'avvocato Tributi Filippo Martini 15

Sulle abilitazioni le donne sorpassano gli uomini

Professioni, in dieci anni iscritti in calo del 30% e più bocciati agli esami


Il fascino della libera professione è sempre più «resistente»: negli ultimi dieci anni gli iscritti all'esame di abilitazione si sono ridotti del 27 per cento. In flessione anche la quota dei promossi.

Secondo la banca dati del Miur sulle abilitazioni, le donne vanno meglio e riescono a sorpassare i colleghi uomini. La riduzione colpisce soprat-

tutto ingegneri, medici, geologi, architetti e consulenti del lavoro. Ma restano oltre 50 mila i nuovi ingressi negli Ordini ogni anno.

E ora si teme l'effetto «abogados», dopo la sentenza Ue che ha aperto le porte dell'Albo agli italiani abilitatisi in Spagna senza passare dalla strettoia dell'esame nazionale.

Uva > pagina 4



Professioni

L'ACCESSO 2003 - 2012

Esami più severi

Aumentano i respinti: un terzo in più tra i candidati non ha superato le prove

La Corte Ue

Da valutare l'effetto della sentenza sugli «abogados» per l'insieme delle categorie

Albi, l'inarrestabile discesa dei nuovi iscritti

In dieci anni contrazione del 30% - Le donne abilitate passano in vantaggio sugli uomini

Valeria Uva

Medici, architetti, psicologi o avvocati: negli ultimi dieci anni, gli aspiranti al tesserino di un Ordine professionale che si sono presentati agli esami si sono ridotti di oltre un quarto (-27,3%). Più stretta anche la via dell'accesso: un terzo in più dei candidati non ha superato gli esami di abilitazione. La crisi ha colpito di più gli uomini: la categoria si è quasi dimezzata, passando dai 30mila nuovi ingressi del 2003 ai 18mila del 2012, mentre le donne hanno "tenuto" meglio con una flessione delle abilitazioni pari "solo" al 19 per cento. Anzi, le donne hanno persino sorpassato i colleghi uomini: 23mila le abilitate del 2012, rispetto a 18mila uomini.

La tendenza emerge dalle elaborazioni del Sole 24 Ore sui dati del ministero dell'Istruzione, che ogni anno fotografa gli esami di Stato per alcune professioni chiave (si veda il grafico qui sotto). I nuovi professionisti censiti dal Miur sono oltre 41mila; a questi vanno aggiunti 1.031 consulenti del lavoro (anno 2013) e 5.396 avvocati (dato ancora incompleto). Spesso le donne, appunto, sono in maggioranza. Oltre alle classiche professioni da sempre rosa (psicologi, veterinari e assistenti sociali) l'avanzata è netta anche su nuovi fronti: le notaie, ad esempio, sono passate dal 17% nel 1991 al 31% del 2013. E oggi rappresentano il 43% degli under 40 secondo le stime del Notariato. Tra i consulenti del Lavoro, poi, sfiorano il 70 per cento.

Quasi tutte le professioni registrano un calo di interesse: all'eccezione costituita da assistenti sociali, psicologi e biologi fanno

da contrappeso le "mannaie" che hanno decimato in particolare chimici e geologi. Per questi ultimi le difficoltà partono dall'Università: «Con meno dipartimenti - spiega il presidente Gian Vito Graziano - si è impoverita la qualità della formazione e l'accesso è ora più difficile». «Però - aggiunge - negli ultimi tre anni a causa purtroppo delle tante calamità si è risvegliato l'interesse per la nostra professione proprio nelle Università».

Non sempre, poi, esami di abilitazione e iscrizione all'Ordine si muovono di pari passo. Prendiamo gli architetti: mentre negli ultimi dieci anni iscritti e promossi all'esame andavano dimezzandosi, l'Albo ha continuato a crescere. Per il presidente del Consiglio nazionale, Leopoldo Freyrie, questo dipende anche dagli sbocchi occupazionali prescelti: «Dopo la laurea molti scelgono mestieri come il designer o il grafico per i quali l'abilitazione non serve». «Al contrario - precisa - abbiamo un eccesso di offerta con i nostri 150mila iscritti, più di tre volte rispetto ai colleghi francesi e con redditi falcidiati dalla crisi». Stesso fenomeno per i consulenti del lavoro: secondo le stime del Consiglio nazionale, solo negli ultimi cinque anni i candidati all'esame sono passati da 4.610 a 2.407 (-47%). «Ma i nostri iscritti sono raddoppiati in dieci anni e ora siamo 28mila» commenta la presidente, Marina Calderone. La categoria è tra le più colpite dalle commissioni d'esame: 43% la percentuale di successo del 2013, 30 punti in meno della media nazionale, pur sempre il doppio degli avvocati. Per questi ultimi ora la

Corte europea ha aperto la via alternativa dell'abilitazione in Spagna con accesso diretto all'Ordine, saltando l'esame (si veda il Sole 24 Ore del 18 luglio). Con effetti che potrebbero estendersi anche alle altre categorie. «È l'intera formazione universitaria che va rivalutata - commenta a caldo Calderone - ma non in chiave di semplificazione dell'accesso perché cercare lo "sconto" fuori significa esporsi a una maggiore difficoltà ad essere competitivi sul mercato del lavoro».


Nonostante il calo, c'è chi giu-

dica le professioni ordinarie la categoria «vincente» dell'ultimo decennio. «Sono riusciti a resistere all'abolizione - commenta Gian Paolo Prandstraller, ordinario di sociologia a Bologna a riposo - e hanno ampliato competenze e prestigio». Un esempio? «I farmacisti hanno dato vita alla farmacia multi-servizi». Così come gli architetti: il loro ruolo sociale è molto cresciuto - conclude Prandstraller - perché c'è un bisogno più diffuso di bellezza nelle città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA


La mappa delle categorie

A confronto i candidati e gli abilitati all'esame di Stato per gli anni 2012, 2008 e 2003, la percentuale di promossi e la ripartizione per sesso




(*) Comprende: ingegneri, ingegneri ambientali dell'informazione e industriali; (**) Dato riferito al 2004


INGEGNERI (*)




MEDICI CHIRURGHI




ODONTOIATRI



PSICOLOGI



VETERINARI



Elaborazione Sole 24 Ore su dati ministero Istruzione, Università e Ricerca

Il bonus Gli sconti fino al 65% su lavori edili e risparmio energetico

Effetto incentivi fiscali sulle ristrutturazioni in casa Balzo del 46% in un anno

Spesi 27,8 miliardi nel 2013. E il rialzo prosegue

ROMA — Gli italiani li utilizzano sempre di più. Certo è che i bonus fiscali destinati ai lavori di ristrutturazione edilizia sono diventati molto attraenti in virtù di detrazioni che arrivano fino al 65%. Un beneficio economico che genera un trascinarsi sulla spesa totale degli investimenti destinati a ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. Il dato è misurabile e rende l'idea dell'effetto volano: tre anni fa sono stati spesi 17,7 miliardi, nel 2012 il totale è salito a 19,2 miliardi e nel 2013 è balzato a 27,8 miliardi. Tradotto vuol dire un aumento di circa il 46% nell'ultimo anno. Buona parte del merito, come detto, va ascritto agli incentivi fiscali ormai percepiti dai proprietari di immobili in tutta la loro utilità e convenienza. Tanto che il trend dei primi mesi del 2014 conferma la costante crescita della spesa da parte delle famiglie italiane in lavori di ristrutturazione edilizia e interventi sul fronte del risparmio energetico. Secondo un'analisi del Cresme (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia) nel primo bimestre dell'anno sono stati investiti quasi 5,8 miliardi di euro, ossia il 54% in più di quanto registrato nel medesimo periodo del 2013.

Il meccanismo del credito di imposta sta dimostrando, insomma, di garantire un robusto traino per il settore edilizio, oltre che un modello efficace per combattere l'evasione fiscale. Proprio all'emersione del cosiddetto nero è ascrivibile parte del balzo della spesa in lavori edili segnato nell'ultimo biennio. A spanne nel 2013 il bonus casa ha rappresentato circa 2 punti del prodotto interno lordo. Numeri pesanti considerando il contesto del comparto edilizio. A gennaio i dati Istat hanno registrato un calo della produzione nelle costruzioni del 7,9% rispetto all'anno precedente. In negativo anche l'indi-

ce stagionalizzato di febbraio della produzione edilizia con una flessione del 3,7%. Indicatori che spingono a individuare le coperture e le modalità per prorogare o, addirittura, rendere definitivi i maxi bonus.

In caso contrario a partire dal mese di gennaio le spese per interventi di recupero edilizio vedranno passare la detrazione dal 50 al 40%. Dall'inizio del 2016 il credito di imposta tornerà ad essere del 36% e il limite di spesa scenderà, dagli attuali 96 mila euro, a 48 mila euro. Analoga limitazione è prevista per gli interventi di riqualificazione energetica destinati agli edifici, a cui spetta al momento

un beneficio fiscale pari al 65%. La percentuale è destinata a passare al 50%, per i pagamenti effettuati a partire dal 2015. Tanto che da più parti il governo viene sollecitato a provvedere per tempo a garantire continuità all'attuale sistema di incentivazione. Il presidente della commissione Ambiente, Ermete Realacci, da tempo va ripetendo che gli eco bonus stanno funzionando correttamente e che sarebbe imperdonabile non farne un incentivo strutturale per agevolare il risparmio energetico e le opere antisismiche. A fare il tifo per tale orientamento sono gli addetti ai lavori di un settore che, secondo l'Ance (Associazione costruttori), stante 1 euro di spesa genera una ricaduta complessiva sull'economia di 3,3 euro.

Così, alla luce di una fase economica in cui sia il settore delle nuove costruzioni sia quello delle grandi opere stentano a riprendersi, spingere l'acceleratore su una politica di recupero e riqualificazione dell'edilizia residenziale sembra la soluzione più immediata. Al momento i titolari del ministero dello Sviluppo Economico (Federica Guidi) e quello delle Infrastrutture (Maurizio Lupi) stanno ragionando sulle possibili misure da adottare, ma a nessuno dei due sfugge che una delle leve da utilizzare per il rilancio dell'edilizia sia proprio quella fiscale.

A ribadirlo sono ancora le cifre elaborate dal Cresme. Gli interventi che beneficiano di incentivi rappresentano una voce crescente del valore complessivo delle opere di riqualificazione nell'edilizia. In sintesi nel 2011 coprivano il 39% del totale (17,7 miliardi su 45,3 miliardi) nel 2013 hanno raggiunto il 60,7%, cioè 27 miliardi su un totale di 45 miliardi di euro.

Andrea Ducci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il boom

Gli incentivi per la ristrutturazione della casa attivano detrazioni che arrivano fino al 65%. L'effetto positivo è evidente nei numeri: tre anni fa sono stati spesi 17,7 miliardi, nel 2012 il totale è salito a 19,2 miliardi e nel 2013 è balzato a 27,8 miliardi. Equivale a un aumento di circa il 46% in un anno. Nel 2013 il bonus casa ha rappresentato circa due punti percentuali di Pil. Il trend continua anche quest'anno: secondo un'analisi del Cresme (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia) nel primo bimestre dell'anno sono stati investiti quasi 5,8 miliardi di euro, ossia il 54% in più di quanto registrato nel medesimo periodo del 2013. Una vera e propria boccata d'ossigeno per un comparto come quello dell'edilizia in una crisi inarrestabile che a gennaio ha fatto registrare un ulteriore calo del 7,9% rispetto all'anno precedente.



Le altre modifiche. Valutazione unificata

Per la nuova Via progettazione su un solo livello

■ Oltre a introdurre una specifica procedura di bonifica semplificata, il decreto legge 91/2014 contiene ulteriori novità o modifiche delle disposizioni di tutela in materia ambientale.

Le più importanti sono le modifiche che il decreto «Competitività e ambiente» introduce in materia di Via (**valutazione di impatto ambientale**): le definizioni di progetto preliminare e definitivo sono sostituite da un'unica definizione di progetto ancorata ai livelli di progettazione disciplinati dal Codice sugli appalti pubblici.

Rispetto alla procedura di verifica, viene stabilito che i criteri di individuazione delle soglie dei progetti da sottoporre a tale procedura di screening saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Infine, vengono apportate integrazioni ai sistemi di pubblicazione dei decreti Via e delle altre informazioni che devono essere messe a disposizione del pubblico, prevedendo anche la pubblicazione via web.

Un'altra modifica apportata all'articolo 216 del Dlgs 152/2006 (procedure di autorizzazione di impianti di gestione rifiuti) è volta a sottoporre le attività di trattamento degli aggregati, dei rifiuti di carta e di vetro, dei metalli, dei pneumatici e dei **rifiuti** tessili alle procedure semplificate di cui all'articolo 214 del medesimo decreto legislativo, ferma restando l'osservanza dei criteri e requisiti stabiliti a livello comunitario.

Questa previsione, dun-

que, comporta una semplificazione anche rispetto alla gestione di alcuni specifici rifiuti.

Vengono inoltre sottratte alla disciplina del testo unico ambientale le procedure per la gestione di rifiuti prodotti dai sistemi di difesa nazionale, i quali saranno sottoposti a una specifica disciplina definita di concerto dai ministeri competenti.


È poi il turno della bonifica delle aree militari, rispetto alle quali viene previsto l'inserimento di una norma ad hoc (articolo 241-bis) nel Codice ambientale. La norma prevede che per i siti esclusivamente destinati alla Difesa le Csc (concentrazione soglie di contaminazione) di riferimento sono quelle per i siti industriali e commerciali.

In caso di superamento di queste soglie, gli obiettivi di bonifica dovranno essere comunque stabiliti mediante specifica analisi di rischio che tenga anche conto del rischio per le aree limitrofe.

L'articolo 241-bis, dunque, prevede che in caso di declassamento del sito militare a destinazione residenziale, le soglie di riferimento dovranno essere quelle previste per tale destinazione (tabella 1, colonna A).

Inoltre, l'Istituto Superiore della Sanità dovrà definire sulla base delle informazioni che verranno fornite dal ministero della Difesa, le soglie di contaminazione di sostanze utilizzate per specifiche attività militari, che non sono considerate dalle normali tabelle di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le società tra professionisti possono costituirsi secondo uno dei modelli delle commerciali

Il codice civile ispira le Stp Sì alle semplificate. Qualche riserva per le unipersonali

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

Le società tra professionisti (Stp) possono costituirsi secondo uno dei modelli previsti dal codice civile per le società commerciali, anche se svolgono attività rientranti in differenti ordinamenti professionali. L'art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di Stabilità per l'anno 2012), rubricato «Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti», consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, utilizzando i modelli societari già previsti dal codice civile, comprese le società cooperative, per le quali tuttavia è richiesto un numero minimo di tre soci.

Successivamente, è intervenuto il dm n. 34/2013 (attuativo della legge 138/2011), composto di 12 articoli, il cui art. 1 («Definizioni») stabilisce alcuni principi generali, e in particolare dispone che:

- la «società tra professionisti» è la società costituita utilizzando uno dei modelli tradizionali previsti dal Codice Civile, avente a oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

- la «società multidisciplinare» è la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali.

Il successivo art. 2 del decreto ministeriale individua l'ambito applicativo del regolamento stesso, stabilendo le disposizioni in questione si applicano alle società costituite per l'esercizio di attività professionali, facendo salve le associazioni professionali e le società già costituite alla data dell'entrata in vigore del regolamento (ad esempio, quelle tra avvocati e quelle di ingegneria, di cui in precedenza si è detto). Sul punto, la circ. n. 32 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili precisa che l'abrogazione della legge n. 1815/1939, ad

opera dell'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, oltre a non inficiare la validità di associazioni già esistenti, non vieta nemmeno la possibilità di costituire di nuove, fermo

restando che vengono meno quei vincoli sanciti dall'art. 1 della predetta legge n. 1815/1939, che condizionavano la partecipazione degli associati e che dovevano comparire nella denominazione dello studio.

Come già anticipato, le società tra professionisti sono costituite seguendo i modelli tipici già proposti dal codice civile, e quindi sia sotto forma di società di persone, sia come società di capitali, nonché le società cooperative,

sia pure con un minimo di tre soci. Sulla tipologia di società, l'Istituto di Ricerca osserva in primo luogo che il richiamo generico al titolo V del libro V del codice civile, consente di costituire una Stp anche utilizzando il modello della società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463-bis c.c., sia pure con i necessari adattamenti richiesti dalla disciplina in commento. Al contrario, secondo l'Istituto non sembra pacifica la possibilità di costituire Stp unipersonali (ovviamente nel «modello» srl o spa), poiché la legge n. 138/2011, pur richiamando i modelli societari «tipici», dispone l'obbligo di esercitare l'attività esclusivamente da parte dei soci, e impone altresì che nella denominazione sociale sia riportato che si tratti di società tra professionisti. Sul punto, poiché il richiamo ai modelli societari di


cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile non contiene alcuna deroga, la richiesta di esercizio dell'attività da parte dei «soci» dovrebbe intendersi in maniera generica, ma non certo impeditiva che il socio sia unico, purché ovviamente professionista.

Relativamente ai contenuti dell'atto costitutivo della società tra professionisti, il primo aspetto da considerare riguarda la sede legale della società, poiché l'art. 9 del dm n. 34/2013 richiede, ai fini dell'iscrizione della società nella sezione speciale dell'albo professionale, che la domanda debba essere rivolta al consiglio dell'ordine in cui è ubicata la sede legale, ferma restando la possibilità di indicare nell'atto costitutivo anche eventuali sedi secondarie.

Per quanto concerne la denominazione o la ragione sociale della società, l'art. 10, comma 5, della legge n. 183/2011 si limita a disporre che «la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti». Come noto, la nozione di denominazione sociale è prevista per le società di capitale, mentre nelle società di persone le disposizioni del codice civile richiedono che per

tali entità sia indicata la ragione sociale, ragion per cui si è posta la necessità di rimediare a tale lacuna normativa, nella considerazione che le società tra professionisti, come già detto, utilizzano i modelli societari tipici del codice civile, comprese le società di persone. Per tale motivo, l'art. 9, comma 3, del dm n. 34/2013, nel disciplinare il procedimento di iscrizione delle società nella sezione speciale dell'Albo professionale, richiede che sia verificata l'indicazione della denominazione o ragione sociale della società, colmando in tal modo il «buco» normativo dell'art. 10 della legge n. 183/2011. Resta tuttavia ferma la possibilità, in ossequio alla possibilità di utilizzo dei modelli societari tipici previsti per le imprese commerciali, secondo la circ. n. 32/IR, di adottare nomi di fantasia, e non sembrerebbe necessario indicare i nomi dei soci professionisti, come invece richiesto per le società tra avvocati di cui al dlgs n. 96/2001. L'Istituto di ricerca, tuttavia, appellandosi alle regole deontologiche e al decoro della professione, raccomanda l'adozione di particolari cautele nell'impiego di formule di fantasia per l'individuazione della ragione e/o denominazione sociale.

—© Riproduzione riservata—



In breve

**Tipologie di società
tra professionisti**

Può riguardare una sola attività professionale o può essere anche «multidisciplinare»

Modelli societari

Sono quelli previsti per le società commerciali dal codice civile

Aspetti fiscali

Applicazione delle regole previste per il lavoro autonomo (principio di cassa)

Reddito determinato per cassa

Il reddito delle Stp è determinato in base al principio di cassa a prescindere dalla forma giuridica adottata. È quanto prevede l'art. 11 dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazione fiscale di prossima approvazione da parte del Parlamento, che finalmente risolve l'annosa querelle in merito a quale regime fiscale applicare alle società tra professionisti. Come detto, dal punto di vista civilistico le società tra professionisti devono essere costituite secondo uno dei modelli tipici previsti per le società commerciali (di persone o di capitali), con la conseguenza che in prima battuta l'orientamento è stato quello di applicare a tali enti le regole di tassazione previste per le società commerciali, e in particolare il principio di competenza di cui all'art. 109 del Tuir. Tuttavia, considerando che le società in questione possono svolgere esclusivamente attività professionale, un diverso orientamento propende per l'applicazione delle regole previste per la tassazione dei redditi di lavoro autonomo, e quindi in base al criterio di cassa proprio anche delle associazioni costituite per l'esercizio di attività professionali. Come anticipato, il dibattito ora dovrebbe terminare, posto che l'art. 11 del ddl di semplificazione fiscale stabi-

sce che ai fini delle imposte sui redditi, e dell'Irap, alle società tra professionisti si applica il regime fiscale delle associazioni professionali di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del Tuir, con conseguente determinazione del reddito in base al principio di cassa, e imputazione dello stesso per trasparenza ai singoli soci, anche se la Stp è costituita secondo un modello previsto per le società di capitali. In tema di ritenute d'acconto, trattandosi di compensi



di lavoro autonomo quelli prodotti dalla società tra professionisti, in presenza di un committente con i requisiti di sostituto d'imposta, lo stesso dovrà operare una ritenuta d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del dpr 600/73.



Appalti. Correttivi da approvare per far ripartire il sistema Cig e dati sulle varianti fermano ancora i lavori

Alberto Barbiero

■ Tutte le amministrazioni che gestiscono **appalti di lavori pubblici** (comprese le società partecipate) devono trasmettere gli atti sulle varianti in corso d'opera all'autorità anticorruzione entro trenta giorni dalla loro approvazione.

La disposizione prevista dall'articolo 37 del Dl 90/2014 presenta molti profili problematici nella sua applicazione, rispetto ai quali è parzialmente intervenuto a chiarimento il comunicato del presidente dell'Anac del 16 luglio 2014.

Il nuovo dato normativo circrive le tipologie di varianti per cui è previsto l'obbligo di trasmissione dei documenti a quelle determinate da cause impreviste e imprevedibili, da eventi inerenti la natura dei beni verificatisi in corso di esecuzione o da rinvii imprevisti, nonché a quelle che derivano da cause geologiche o idriche, quando rendono più onerosa la prestazione dell'appaltatore.

Rispetto a queste tipologie, tuttavia, l'articolo 37 non individua alcuna soglia di valore, per cui enti locali e società devono trasmettere la documentazione relativa anche a varianti di importo modesto.

In base alla disposizione non rientrano nell'obbligo le varianti

derivanti da innovazioni normative e quelle conseguenti a errori progettuali. Lo spartiacque temporale è individuato nel 25 giugno (entrata in vigore del decreto): le varianti approvate a partire da quella data sono assoggettate all'obbligo, mentre ne restano escluse quelle approvate prima.

Per semplificare l'adempimento, l'Anac ha precisato che nella documentazione da inviare vanno ricompresi il provvedi-

mento di approvazione, l'atto di validazione, la relazione del Rup e il quadro comparativo di variante, anche se le stazioni appaltanti devono essere disponibili (su richiesta) a fornire ogni altro documento progettuale utile.

Le stazioni appaltanti possono inviare i documenti mediante posta elettronica certificata, ma anche per posta ordinaria, dovendo tuttavia specificare nell'oggetto che si tratta della comunicazione prevista dall'articolo 37 e dovendo indicare il codice identificativo gara.

Proprio in relazione al Cig, il presidente dell'Anac ha informato il governo dell'impossibilità, per l'autorità, di dar corso all'intesa approvata in Conferenza unificata sulla "sospensione" del diniego del codice ai Comuni non capoluogo che procedano ad acquisizioni di lavori, servizi o forniture in forma autonoma, senza avvalersi di uno dei modelli obbligatori previsti dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, riformulato dal Dl 66/2014 al fine di sostenere procedure aggregate.

L'Autorità evidenzia, infatti, la valenza dell'obbligo normativo e l'impossibilità di sottrarsi allo stesso, sino a quando la disposizione non sarà cambiata con un intervento legislativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia



SETTORE PUBBLICO

Chi vive al di sopra dei propri mezzi

di PAOLO SAVONA

Caro direttore, le analisi di Michele Salvati sono sempre occasione di seria riflessione e seguono le altre avanzate recentemente da autorevoli commentatori che Salvati ricorda sul *Corriere della Sera* di giovedì scorso, forse omettendo di aggiungere quelle di Piero Ostellino. Condivido pienamente la «verità che fa male», quella che «per rientrare e tornare a crescere ... molte istituzioni e rapporti cui si sono assuefatti dovranno essere radicalmente riformati. Nella politica, nella pubblica amministrazione, nell'istruzione, nella giustizia, nel Mezzogiorno, nella legislazione del lavoro, nell'impresa, e si può continuare». Lei mi permetterà di ripetere l'intera elencazione perché non vada persa coscienza sul da farsi. Franco Modigliani suggeriva di pubblicare ogni giorno la lista delle cose da fare finché non vengano fatte. Sarà noioso, poco giornalistico, ma un quotidiano come il *Corriere* forse potrebbe farlo.

Non condivido invece la premessa di Salvati che gli italiani «per troppo tempo hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi» e che «il debito ne è la conseguenza». È pur vero che si riferisce alle difficoltà che incontrerebbe un politico nel dire queste cose al Paese e che il debito di cui parla è quello pubblico, ma la verità è un'altra: il settore

che ha vissuto al di sopra delle proprie risorse è quello pubblico; non è invece vero né per le famiglie, né per le imprese. Le statistiche parlano chiaro. Famiglie e imprese hanno sempre risparmiato e accumulato ricchezza in misura anche elevata e continuano ancora a farlo nella condizione di crisi di crescita in cui viviamo e da cui stentiamo a uscire. Per loro merito il Paese, salvo brevi periodi, ha sempre vissuto al di sotto delle proprie risorse e tuttora vive, come testimoniano i saldi positivi di parte corrente della bilancia estera della storia passata e attuali. L'unico settore che si è invece costantemente espanso, vivendo al di sopra delle proprie risorse, è quello pubblico. E ha continuato a farlo, anzi ha accelerato il processo dall'inizio della crisi, anche avvalendosi dei vincoli fiscali europei per aumentare i prelievi tri-



Famiglie e imprese private hanno sempre risparmiato e accumulato ricchezza. Continuano a farlo anche oggi

butari senza riuscire a ridurre l'indebitamento pubblico.

La verità che fa male è questa: il peso del settore pubblico è insopportabile per i bilanci delle famiglie e delle imprese e l'economia di conseguenza non cresce. I colleghi che commentano gli andamenti economici su questo quotidiano lo hanno ripetuto fino alla noia, ma i Governi che si sono susseguiti l'hanno ignorato, compreso — e mi dispiace non poco — quello attuale, che aggira l'ostacolo chiamando la redistribuzione del reddito e della ricchezza a favore dei meno abbienti «una gigantesca riduzione delle tasse» solo perché, nelle intenzioni, intende attuarla a pressione fiscale immutata, tesi ancora tutta da dimostrare. L'attuazione della delega fiscale confermerà i veri contenuti di questa insana politica. Salvati e altri potrebbero obiettare che gli italiani, con il voto, l'hanno voluto; se così fosse, questa interpretazione tocca il ruolo che una sana politica deve svolgere per tutelare gli interessi di lungo periodo del Paese e non quelli di breve dei partiti al Governo. Non essendo mia competenza professionale, lascio la risposta agli apprezzati politologi che collaborano al quotidiano.

*Professore emerito di Politica economica,
già ministro dell'Industria*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Assistenza Le principali iniziative degli enti che aspettano una riduzione dell'imposizione sui rendimenti annuali delle loro gestioni

Previdenza Il lato positivo del nuovo welfare privato

Sconti contributivi ai giovani, asili nido, borse di studio, mutui e prestiti agevolati: così le casse aiutano gli associati

DI ISIDORO TROVATO

Il nodo resta sempre il Fisco. Anche per il welfare dei professionisti. Se a gennaio 2015 il governo dovesse abbassare la tassazione agli enti di previdenza privata, si libererebbero risorse che verrebbero impiegate per un sistema di welfare più allargato. «Fare previdenza nei prossimi decenni significherà sicuramente adeguare i sistemi alla discontinuità del lavoro e a nuove forme di solidarietà — afferma Andrea Camporese, presidente dell'Associazione delle casse di previdenza private —. Dopo aver risposto positivamente alla richiesta di avere i conti in equilibrio nei prossimi 50 anni, ci aspettiamo che la dimensione sociale venga premiata mantenendo fede alla promessa di ridurre la tassazione sulle rendite finanziarie». Intanto però le casse private hanno già presentato i loro progetti e proposte di welfare in tempo di crisi.

La Cassa forense

L'obiettivo è quello di realizzare un autentico mutamento di prospettiva del concetto di assistenza, soprattutto per i più giovani nella

fase di startup: prestiti d'onore, micro-credito, polizze, accesso alle banche dati, borse di studio, finanziamenti europei e interventi per garantire l'incasso delle parcelle per il gratuito patrocinio. In relazione a quest'ultimo punto, Cassa forense è disponibile ad anticipare allo Stato circa 180 milioni di euro per pagare gli avvocati che hanno prestato difesa d'ufficio avvalendosi di un meccanismo di compensazione debiti/crediti (i


fondi «prestati» allo Stato verrebbero compensati con le ritenute che l'ente deve all'Erario nel momento in cui eroga le prestazioni previdenziali).

I medici

L'Enpam quest'anno ha messo sul piatto 50 milioni di euro per l'acquisto di quote di Fondi immobiliari specializzati nelle residenze sanitarie assistenziali destinate a persone non autosufficienti. Inve-



Cassa Andrea Camporese, presidente Adepo e, sullo sfondo, Alberto Olivetti, presidente Enpam





stendo sull'aumento del numero di posti letto per lungodegenti, la Fondazione persegue così un duplice obiettivo: mettere a frutto il patrimonio in un settore bisognoso di risorse e generare ricadute positive per la propria categoria professionale, incentivando la creazione di posti di lavoro qualificato in ambito medico-sanitario a favore di giovani iscritti e futuri neo-medici. Le altre proposte riguardano la concessione di mutui e leasing agevolati e prestiti d'onore per studenti e giovani laureati e l'istituzione di una polizza sanitaria base da estendere a tutti i medici e odontoiatri.

Biologi e veterinari

Lente di previdenza dei biologi ha pensato al contributo di paternità. Si tratta di un provvedimento particolarmente significativo che tiene conto dei casi in cui la

moglie del biologo/padre non abbia accesso a contributo di maternità. Invece i veterinari hanno pensato alle mamme destinando i fondi alla copertura delle spese per i costi degli asili nido o del baby sitting. Una misura che va ad integrare e prolungare la tutela che l'Ente già garantisce alle professioniste con l'erogazione dell'indennità di maternità. Un vero e proprio sostegno alla professionalità femminile in un settore, come quello della medicina veterinaria, in cui i dati mostrano un aumento crescente delle quote rosa.

Area agraria

Progetti speculari in campo agrario. La Cassa di previdenza degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati erogherà prestiti fino ad un massimo di 20 mila euro mentre la Cassa di previdenza dei periti agrari e dei laureati conce-

derà mutui fino a un massimo di 120 mila euro.

Casagit

Negli ultimi anni la Casagit (cassa sanitaria rivolta ai giornalisti) si «è fatta in 4» varando 3 nuovi profili assistenziali e permettendo così alle nuove professioni del giornalismo di poter accedere a una copertura sanitaria integrativa a partire da 300 euro l'anno.

Inarcassa

La mancanza a livello nazionale di politiche assistenziali per i liberi professionisti ha spinto Inarcassa ad investire, nel 2013, quasi 98 milioni di euro in quello che è ormai comunemente definito il welfare integrato della Cassa di previdenza degli architetti e ingegneri liberi professionisti. I punti qualificanti sono: agevolazioni contributive ai giovani under 35; indennità per inabilità temporanea; prestiti d'onore per i giovani e le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare; finanziamenti online agevolati; finanziamenti finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento d'incarichi professionali (fino a 30 mila euro); stanziamenti straordinari (150 milioni nel 2013) sotto forma di specifiche linee di credito per finanziare gli obblighi previdenziali e rateizzare i contributi correnti; finanziamenti a tassi agevolati per attività professionale o per il pagamento dei contributi previdenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROPOSTE, CHE SONO STATE MESSE NERO SU BIANCO DALL'ANAI, VANNO DAL PROCESSO TELEMATICO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI RITI FINO ALLA CANCELLAZIONE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE, CHE CONCENTRA TROPPO POTERE

[LA PROPOSTA]

Gli avvocati chiedono 8 punti di riforma

Proposte per una giustizia migliore. Sono quelle che arrivano dall'Anai, l'associazione nazionale degli avvocati italiani.

Processo telematico. L'Anai propone di uniformare i protocolli dei Tribunali dedicando un'apposita sezione sul sito dello stesso ministero. «Per realizzare la massima uniformità sul territorio nazionale - dice Maurizio de Tilla, presidente dell'Anai - sarebbe opportuno un *redattore di atti gratuito e certificato*, sull'esempio della Regione Toscana».

Giustizia civile e amministrativa. L'associazione chiede di abolire l'obbligatorietà della media conciliazione, dando impulso a quella assistita e di garantire l'accesso alla giustizia a costi ra-

gionevoli senza aumentare i costi del contributo unificato. Proposta inoltre l'eliminazione di sistemi filtro specie in Appello e Cassazione e la reintroduzione in numerosi casi della collegialità in primo grado anche al fine di diminuire gli appelli.

Ridurre il numero dei riti. Inoltre, per quanto riguarda il rito del lavoro sarebbe bene abolire l'obbligo di lettura del dispositivo a fine udienza che rende inutile l'udienza fissata per la discussione finale della causa.

Notifiche dalla Cassazione e dalla Corte dei Conti: dovrebbero essere via posta certificata.

Abolire la concentrazione del Tribunale delle imprese. Questo tribunale, secondo de Tilla, avrebbe un potere troppo elevato.

Il **Tribunale per la famiglia** e per i diritti alle persone dovrebbe portare poi all'abrogazione del **Tribunale dei minorenni** e alla realizzazione invece di apposite Sezioni Specializzate all'interno dei Tribunali.

3000 giudici in più. Sono tanti quelli che servono. Non sembra utile, inoltre, abolire le **sezioni distaccate dei Tar**, mentre in merito alla ventilata proposta di accorpamento, la proposta è di mantenere l'originaria funzione di giudice interno all'amministrazione.

Anai chiede infine l'**unificazione delle giurisdizioni inerenti ai rapporti di lavoro** e alla relativa previdenza sociale.

(a.b.)



Qui sopra,
Maurizio
de Tilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Professioni. Occorre accertare che un'attività diversa del legale sarebbe stata più vantaggiosa per il cliente

Danni limitati per l'avvocato

Risarcibile solo il pregiudizio che discende direttamente dall'errore

Filippo Martini

Il cliente insoddisfatto dell'operato professionale del proprio **avvocato di fiducia** può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale solo per le conseguenze direttamente legate all'errore tecnico del professionista. Lo ha chiarito il tribunale di Roma che, con la sentenza 1424 del 21 gennaio scorso, ha analizzato sia i presupposti della colpa del legale, sia i principi di base per accogliere la domanda di **risarcimento del danno** avanzata dall'ex cliente.

La vicenda

La causa è stata avviata da un uomo, che ha citato in giudizio il suo ex avvocato, affermando di avere perso la possibilità di chiedere il rimborso di una quota di un tributo in una vertenza ereditaria, a causa della prescrizione del diritto, avvenuta per un errore professionale del legale.

In particolare, la domanda dell'attore era stata respinta dal tribunale. E la sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte d'appello, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del tribunale. L'avvocato aveva allora impugnato la sentenza con ricorso ordinario per Cassazione, che era stato giudicato inammissibile. Il diritto dell'attore si era così prescritto. L'uomo ha quindi citato in giudizio l'avvocato, sostenendo che, anziché presentare un ricorso ordinario per Cassazione, avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza.

I confini

Il tribunale di Roma, richiamando la sentenza 2638 del 5 febbraio 2013 della Cassazione, ricorda che la responsabilità dell'avvocato non si può affermare solo per il suo non corret-

to adempimento dell'attività professionale. Occorre invece verificare tre fattori: ① se l'evento che ha causato il pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile all'avvocato; ② se vi sia stato effettivamente un danno; ③ se, con un comportamento diverso dell'avvocato, il diritto del cliente sarebbe stato riconosciuto.

Il cliente insoddisfatto, scrive il giudice di Roma, per ottenere il risarcimento del danno, deve provare «non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale». In pratica, non basta che l'avvocato commetta un errore violando l'obbligo di diligenza da lui esigibile in quanto professionista ed esperto del diritto. Occorre anche che dall'errore commesso sia derivato il danno collegato al-

la negligenza professionale.

La diligenza

La sentenza ricorda che quella assunta dal difensore nei confronti del cliente è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Infatti l'avvocato non deve garantire l'esito favorevole del giudizio. Piuttosto, l'inadempimento consiste nella violazione dei doveri di diligenza professionale che, secondo l'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, deve essere valutata alla luce della natura dell'attività. Così, la responsabilità del professionista si configura quando questi non abbia svolto l'attività inerente al mandato o l'abbia svolta parzialmente o se non abbia informato il cliente dell'impossibilità di espletarla. Il danno derivante dalle eventuali omissioni del professionista è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza

quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Il cliente insomma, per ottenere un risarcimento del danno conseguente al presunto errore del proprio legale, deve dimostrare non solo l'azione o l'omissione negligente, ma anche che, senza l'errore dell'avvocato, avrebbe con buona previsione ottenuto (in tutto o in parte) il risultato sperato. Mentre resta a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione.

Nella vicenda trattata, dunque, il tribunale di Roma ha respinto la domanda e assolto l'avvocato, non essendo stata provata dall'attore l'esistenza del diritto al rimborso della quota del tributo versato a suo tempo e, quindi, l'esistenza di un danno collegato al denunciato inadempimento professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

